

PIER FELICE DEGLI UBERTI

**LA NOBILTÀ TRA SOGNO E REALTÀ  
NELLA REPUBBLICA ITALIANA**

FAMIGLIE STORICHE D'ITALIA  
ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO  
2015

## INDICE

Il Regno d'Italia	4
Irrilevanza della nobiltà nella Repubblica Italiana	15
Italiani nobili in Europa	34
Lo Stemma nell'identificazione personale	35
Nobiltà onirica	40
Le concessioni dall'esilio di Umberto II	42
La "Nobiltà" proveniente da ordini cavallereschi preunitari	45
Organizzazioni cosiddette nobiliari	51

Pier Felice degli Uberti, Presidente della *Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique - CIGH* e della sua Commissione Premi e Medaglie, dell'*International Commission for Orders of Chivalry - ICOC*, dell'*Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI*, Direttore dell'*Institut International d'Etudes Généalogiques et d'Histoire des Familles - ICFHS*; 2° Vice-Presidente dell'*Academie Internationale de Généalogie - AIG*, Accademico dell'*Academie Internationale d'Héraldique - AIH*.

© Tutti i diritti riservati - vietata la pubblicazione con qualunque mezzo senza autorizzazione.

si concedono anche se raramente titoli nobiliari, facendo sì che esista una nobiltà straniera composta da italiani che godono di un privilegio giuridicamente valido in quei Paesi.

#### LO STEMMA NELL'IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Nella Repubblica Italiana il riconoscimento di stemma da parte dello Stato non è ammesso per le famiglie, ma viene concesso ai decorati al Valor Militare, riuniti nell'Associazione del Nastro Azzurro, come pure a: Enti Pubblici, Università, Regioni, Provincie e Comuni, nonché a Corpi Armati quali: Reggimenti, Battaglioni, Centri Addestramento Reclute ecc.

L'accesso al giudice ordinario è da considerarsi uno strumento valido ed attuale per la tutela dello stemma nel nostro ordinamento repubblicano. Possiamo osservare che durante il Regno d'Italia lo stemma era usato anche da famiglie non nobili<sup>35</sup>, costituendo un abituale mezzo di identificazione e proprio in riferimento a questa sua precisa funzione identificativa deve essere ancora oggi considerato come bene meritevole di tutela; bene di carattere immateriale<sup>36</sup>, che non va confuso con il corrispondente diritto sulla cosa materiale su cui può essere eventualmente riprodotto. Nella nostra epoca lo stemma può reputarsi come il principale segno figurativo della persona, diretto ad individuare la persona medesima fornendone un emblema visivo: un emblema che fornisce un elemento idoneo a costituire un abituale mezzo di riferimento e richiamo della persona stessa<sup>37</sup>. Difatti la funzione dello stemma era ed è proprio quella di identificare l'individuo come appartenente ad una determinata stirpe; esso infatti si affianca al cognome nella funzione identificativa della persona e nel caso di omonimia contribuisce senza ombra di dubbio a precisare l'appartenenza di quella medesima persona ad una determinata famiglia. Ricordiamo che lo stemma è identificativo oltre che della persona anche della nazione, di una regione, di una provincia, di un comune, di un gruppo politico,

---

<sup>33</sup> Oltre alle normali concessioni nobiliari è consuetudine nel regno del Belgio riconoscere titoli facenti parte del patrimonio storico di altre Nazioni, permettendone così l'uso.

<sup>34</sup> La nobiltà nel Regno Unito ha caratteristiche differenti da quella europea: oltre ai titoli nobiliari concessi dalla Sovrana, esiste la "gentility" che presenta caratteristiche simili alla nobiltà minore europea e che permette alle famiglie che vi appartengono di accedere dopo 3 generazioni alla categoria di grazia e devozione del SMOM. Nella gentility sono incluse anche le dignità dei *baroni feudali del regno di Scozia*, fra i quali figurano alcuni italiani. Non ultimo in ambito privato gli appartenenti alla gentility possono accedere ad associazioni nobiliari dell'UK, una delle quali aderisce alla CILANE.

<sup>35</sup> Le famiglie di distinta civiltà o cittadinanza.

<sup>36</sup> Interessante concetto particolarmente attuale in Gran Bretagna quando viene riferito oltre che agli stemmi anche ai superstiti relitti feudali (*Lordships of the Manor* e *Scottish Baronies*).

<sup>37</sup> DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 169.

e in alcuni casi anche di una associazione. È ovvio quindi che la sua tutela rientri pertanto nella tutela dei segni distintivi della persona, come il nome o lo pseudonimo. Questi segni distintivi servono a distinguere le persone nell'ambito sociale, ad agevolarne la loro identificazione, a facilitare quella proiezione sociale dell'individuo che l'ordinamento giuridico vuole proteggere con gli artt. 6-9 codice civile<sup>38</sup>.

Il diritto all'identità personale è un diritto della personalità, innato ed essenziale. Tale diritto, di portata generale, si specifica e si concretizza nel diritto ai segni distintivi personali<sup>39</sup>. La possibilità di identificazione del soggetto può attuarsi con

---

<sup>38</sup> Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 7 Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563). L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

<sup>39</sup> *Ad abundantiam* segnaliamo alcune sentenze della magistratura relativa ai marchi ed altri segni distintivi:

Tribunale Palermo, 17/02/2000, Soc. Casa vinicola Duca Salaparuta c. Pace e altro: «Il marchio complesso composto da elementi denominativi: Corvo, e figurativi: lo stemma dei Duchi di Salaparuta e la firma del Duca di Salaparuta, privi di diretta aderenza semantica e concettuale con il prodotto vino cui ineriscono, va qualificato come “forte”», in *Riv. dir. ind.* 2001, II, 125 (nota Franceschelli).

Tribunale Trieste, 08/05/2007, Soc. Villa F. c. Az. agr. F.: «Stemma e titolo nobiliare non costituiscono idoneo elemento di differenziazione, in quanto segni “di contorno”», in *Riv. dir. ind.* 2008, I, 43 (nota Cartella)

Tribunale Arezzo, 09/02/2010, Codice Civile (1942), artt. 1226, 2055, 5056, 6, 7, 8; Codice Procedura Civile, art. 163, 164, 183, comm. 6., LS 3 marzo 1951 n. 178 I. Persona (diritti e doveri della) - Personalità (diritti della) - Stemmi araldici degli attori e dei convenuti - Titolarità e spendita degli stemmi (controversia sulla) - Ordinamento giuridico italiano (irrelevanza della controversia per lo) - Titolarità e spendita degli stemmi (pronuncia giudiziale sulla) - Inammissibilità.

La pronuncia relativa alla titolarità ed alla spendita degli stemmi (che competerebbe agli uni od agli altri dei contendenti in funzione del riconoscimento di specifiche qualifiche nell'ambito della Casa reale) comporta un accertamento di fatti e circostanze che non rivestono più alcuna rilevanza per l'ordinamento italiano; la pronuncia deve, pertanto, ritenersi inammissibile, in *Dir. famiglia* 2010, 4, 1693 (nota Bordonali).

Tribunale Arezzo, 09/02/2010, Costituzione della Repubblica Italiana, Persona (diritti e doveri della) - Personalità (diritti della) - Cognome familiare - Predicato nobiliare e dinastico (cognomizzazione del) - Convenuti (illecito consumato dai) - Danni materiali e morali (obbligo del risarcimento dei) - Sussistenza - Cessazione della condotta lesiva (ordine di) - Legittimità - Giornali e settimanali con ampia diffusione nel territorio nazionale (pubblicazione della sentenza in) - Danni materiali ed economici (quantificazione dei) - Legittimità.

L'indebito utilizzo del cognome "di Savoia" - non congiunto ad "Aosta" - deve, quindi, essere considerato il frutto di una scelta consapevole, finalizzata ad accreditare la tesi dell'avvenuta sostituzione degli odierni attori ai vertici della Casa di Savoia, scelta che ha certamente comportato un non lieve pregiudizio agli attori, che hanno visto compromessa la funzione individuante del proprio cognome, sia quale segno distintivo della discendenza familiare (e dinastica), sia quale strumento identificativo della propria persona. Ricorrono, per ciò, le condizioni per ordinare la cessazione della condotta lesiva e per condannare i convenuti al risarcimento di ogni danno, compreso il danno non patrimoniale conseguente al pregiudizio di carattere morale provocato da una condotta illecita intenzionale, nonché per disporre anche la misura riparatoria della pubblicazione del dispositivo della presente sentenza in più giornali e settimanali a larga diffusione nel territorio nazionale, in *Dir. famiglia 2010, 4, 1693 (nota Bordonali)*.

Tribunale Arezzo, 09/02/2010, Costituzione della Repubblica Italiana, Persona (diritti e doveri della) - Personalità (diritti della) - Cognome familiare e cognomizzazione del predicato - Attori e convenuti (denominazione cognominale degli) - Cognome "di Savoia" (spendita da parte dei convenuti del solo) - Capo della Casa di Savoia (assunzione da parte di Amedeo di Savoia del titolo, del ruolo e delle prerogative di) - Illegittimità- Discendenza diretta dall'ultimo re d'Italia (cognome collegato alla) - Ramo "cadetto" della famiglia Savoia (cognome collegato ad un) - Due cognomi (differenza formale e sostanziale tra i) - Rilevanza.

La circostanza che nel cognome dei convenuti sia contenuto, quale parte di esso, il cognome degli attori, non autorizza l'utilizzo parziale del cognome "di Savoia Aosta": la rilevanza storica di entrambi i cognomi comportava e comporta la necessità (che non poteva sfuggire ai convenuti) di non usare un cognome che rimanda ad una discendenza diretta dall'ultimo re d'Italia, ma di usare un cognome che rimanda ad un ramo "cadetto" della famiglia "di Savoia", in *Dir. famiglia 2010, 4, 1693 (nota Bordonali)*.

Tribunale Arezzo, 09/02/2010, Costituzione della Repubblica Italiana, Persona (diritti e doveri della) - Personalità (diritti della) - Esatta denominazione cognominale (controversia sulla) - Giurisdizione (ambito e scopi della) - "di Savoia" quale cognome degli attori - Sussistenza - "di Savoia Aosta" quale cognome dei convenuti - Sussistenza.

Ritenuto che il cognome degli attori è "di Savoia", mentre non è controverso, ma provato ampiamente che il cognome dei convenuti è "di Savoia Aosta", risulta, tuttavia, ampiamente documentato l'utilizzo da parte dei convenuti del solo cognome "di Savoia" a partire dal mese di luglio del 2006, contestualmente alla diffusione, a mezzo stampa e via Internet, di dichiarazioni provenienti dagli stessi convenuti circa l'assunzione da parte di Amedeo di Savoia Aosta del ruolo di Capo della Casa di Savoia, con i relativi titoli e le prerogative a quest'ultimo spettanti, in *Dir. famiglia 2010, 4, 1693 (nota Bordonali)*.

Tribunale Arezzo, 09/02/2010, Costituzione della Repubblica Italiana, Persona (diritti e doveri della) - Personalità (diritti della) - Predicato - Cognome (giurisdizione sulla titolarità e sulla spendita del) - Tutela contro l'usurpazione del nome (giurisdizione ammissibile solo a) - Normativa successoria nobiliare (accertamenti sulle modalità di trasmissione ai sensi della) -

l'indicazione non solo del nome o dello pseudonimo, ma anche con l'indicazione di elementi diversi, attinenti alla sua individualità come la paternità, la maternità, i caratteri fisici, morali, culturali, religiosi, politici, il luogo e la data di nascita, la professione, la residenza. Tra tali segni distintivi secondari rientra lo stemma<sup>40</sup>, come

---

Giurisdizione (inammissibilità della) - Ordinamento repubblicano (valenza di titoli per lo) - Insussistenza.

La giurisdizione sul predicato-cognome è ammissibile per la sola parte in cui è volta a godere di tutela contro l'usurpazione del nome, ma non anche per la parte in cui comporta accertamenti sulle modalità di trasmissione - secondo la normativa successoria nobiliare - di titoli che non rivestono più alcuna rilevanza per l'ordinamento repubblicano, *Dir. famiglia 2010, 4, 1693 (nota Bordonali)*.

Tribunale Arezzo, 09/02/2010, Costituzione della Repubblica Italiana, Persona (diritti e doveri della) - Personalità (diritti della) - Cognome familiare - Predicato nobiliare (cognomizzazione del) - Nome (predicati di titoli nobiliari solo quali parte del) - Rilevanza.

La cognizione del predicato nobiliare, prevista dalla disposizione transitoria XIV comporta che i predicati di titoli nobiliari fanno parte del nome e soltanto come parte di esso valgono e sono rilevanti nell'ordinamento italiano.

Consiglio di Stato, sez. IV, 11/05/1982, n. 275, De Michele c. Min. beni culturali, Lo stemma scolpito soprastante il portale d'ingresso di un edificio sottoposto nel suo insieme a vincolo "ex lege" n. 1089 del 1939, fa parte integrante delle opere murarie, ed è quindi anch'esso soggetto al vincolo, in *Riv. giur. edilizia 1982, I, 958*.

T.A.R. Trentino-Alto Adige Trento, 21/12/1988, n. 434, Posta de Biasi c. Prov. autonoma Trento, LS 1° giugno 1939 n. 1089 art. 13, l'art. 13 l. 1° giugno 1939 n. 1089 nel richiedere la previa autorizzazione per operare il distacco di "affreschi, stemmi ecc." prescinde esplicitamente dalla previa notifica del vincolo sul singolo bene da tutelare e da qualsiasi valutazione sul valore storico, archeologico e artistico che l'oggetto possa nei fatti avere, in *Foro Amm. 1989, 1083*.

Pretura Domodossola, 28/06/1979, Ponti e altro, Costituzione della Repubblica, art. 3, LS 1° giugno 1939 n. 1089, art. 13 L LS 1° giugno 1939 n. 1089, art. 59 L LS 1 marzo 1975 n. 44, art. 161.

Non è manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l. 1° marzo 1975 n. 44, raffrontato agli art. 13 e 59 della l. 1° giugno 1939 n. 1089. La norma denunciata, nel sostituire l'art. 59 della l. n. 1089 del 1939, inasprisce le sanzioni precedentemente irrogate per la violazione (fra le altre indicate norme) all'art. 13 della stessa legge che contempla il distacco di affreschi, stemmi, graffi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza preventiva autorizzazione ministeriale, indipendentemente dalla avvenuta notificazione dell'interesse artistico. Ne consegue che vengono puniti con la stessa pena sia i contravventori dolosi, sia quelli che hanno agito per mera colpa non essendo consapevoli del fatto che la "cosa" era tutelata dalla legge (in difetto di notifica ministeriale del particolare interesse artistico della medesima), in *Giur. cost. 1979, II, 1779*.

<sup>40</sup> La giurisprudenza emessa dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242) in tema di tutela dello stemma, ha confermato che: "si può consentire alla tesi della configurazione dello stemma come un segno distintivo della personalità", tuttavia "si deve precisare che trattasi di un segno secondario, il quale non riceve una tutela in norme che ad esso appositamente si riferiscano, ma può solo ritenersi garantito in modo generico".

segno visivo di immediata identificazione. Ad ogni persona, infatti, come unità della vita sociale e giuridica, deve essere riconosciuto l'interesse ad affermarsi non soltanto e semplicemente come persona, ma come quella persona che è realmente, come discendente da determinate persone, come membro di una determinata famiglia, o come appartenente ad un determinato gruppo sociale, o associativo. Lo stemma, quindi, deve essere tutelato dall'ordinamento alla stregua del nome e, se l'individuo ha il potere esclusivo di usare il proprio nome, ha conseguentemente il potere esclusivo di usare il proprio stemma di famiglia. A tale potere corrisponde nei terzi un obbligo di rispetto: i terzi devono astenersi dal contrastarlo negandolo e, soprattutto, devono astenersi dall'usarlo indebitamente come proprio. In riferimento a tale ultimo aspetto, secondo illustre dottrina (De Cupis, Pezzana, Mistruzzi di Frisinga), il titolare dello stemma può esigere anche giudizialmente che gli altri soggetti si astengano dall'usare il suo stemma per designare individui diversi da lui stesso o dagli altri suoi familiari, legittimi titolari dello stemma medesimo: pertanto il diritto allo stemma, essendo analogo a quello che si ha sul proprio cognome, deve ritenersi soggetto alla tutelabilità giudiziale con l'esperimento delle azioni di reclamo e di usurpazione.

Certamente lo stemma non è di per sé elemento sufficiente all'identificazione della persona, ma, come segno indicativo della sua posizione familiare, concorre direttamente alla sua precisa identificazione. Si verifica, quindi, nel caso di usurpazione, una confusione familiare, cui corrisponde un pregiudizio.

Riprendendo quanto scritto da De Cupis (op. cit., p. 43) in materia di segni distintivi personali, costituisce un pregiudizio, per chi appartiene ad una determinata famiglia o gruppo sociale, il fatto che per effetto dell'usurpazione dello stemma si ingeneri nella società una falsa opinione sull'appartenenza, alla stessa famiglia o gruppo sociale, di un soggetto del tutto estraneo ad essa; contro tale usurpazione può farsi valere il proprio potere d'uso esclusivo. Ogni membro di una determinata famiglia o gruppo sociale, partecipe dell'importanza e della tradizione propria di questa, sensibile agli intimi, specifici valori morali che la medesima racchiude, è giustamente geloso di una distinzione che riguarda solamente lui e gli altri veri membri della stessa famiglia o gruppo sociale; ed in conseguenza ha un interesse, giuridicamente tutelato, a che nessun soggetto estraneo, mediante l'usurpazione dello stemma, figuri appartenere alla sua famiglia o al proprio gruppo sociale. L'estraneo, infatti, attraverso tale usurpazione, si appropria indebitamente di quel patrimonio di tradizioni e di valori che corrisponde ed appartiene alla famiglia legittima titolare dello stemma o ai membri di quel determinato gruppo sociale, per l'ingenerarsi di una falsa opinione sulla comune discendenza o appartenenza. Che lo stemma racchiuda in sé questo patrimonio di tradizioni e di valori socialmente apprezzabili è dimostrato dal fatto stesso dell'eventuale usurpazione.

In sede giudiziaria la vittima dell'usurpazione, provato il diritto alla titolarità ed all'uso esclusivo dello stemma, potrà domandare oltre alla tutela inibitoria - cessazione del fatto lesivo - il risarcimento del danno e la pubblicazione della

sentenza su uno o più giornali quale forma di *restitutio in integrum*. Questo in analogia a quanto previsto dal codice civile in tema di tutela del nome.

Quindi la garanzia offerta dall'ordinamento giuridico deve intendersi sotto il duplice aspetto della tutela inibitoria e del risarcimento del danno, ciò appunto in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di tutela del nome. Considerando questi ultimi, possiamo ritenere che mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio stemma, la possibilità che da ciò gli derivi un pregiudizio economico o soltanto morale, ai fini dell'azione risarcitoria devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, cioè è necessario che sussista il dolo o la colpa di chi usurpa lo stemma altrui, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2043 c.c.: sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale (danno solamente morale), è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato.

Dunque, lo stemma è da ritenersi tutelato dall'ordinamento qualora dall'altrui indebito uso possa derivare un danno in capo al legittimo titolare, come conseguenza di un illecito di natura penale o di natura civile. Inoltre, allo stemma come proiezione sociale dell'individuo, possono essere applicati i principi espressi dalla Corte di Cassazione in una interessante sentenza (Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769) di cui riportiamo la massima: *“l'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabili in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accoglie la domanda”*.

La questione in esame assume considerevole importanza se si valutano i frequenti casi di usurpazione di stemmi araldici al fine di utilizzarli quali marchi di impresa o come insegne pubblicitarie.

## NOBILTÀ ONIRICA

Come si è detto è dovere morale di chi si occupi a livello scientifico dello studio dei ceti dominanti assumere un atteggiamento *supra partes*, mosso sempre dal desiderio



Supplemento al numero 128 di NOBILTÀ, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi,  
settembre-ottobre 2015.

Tipografia MG - Via Marzabotto, 20 - 40050 Funo di Argelato